

## **CLASSIFICAZIONE**

**Art. 3 CEDU - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione** – Rischio di trattamenti inumani e degradanti nello Stato richiedente – Criteri di accertamento – Indicazione – Violazione del divieto – Esclusione.

## **PRONUNCIA SEGNALATA**

**Corte EDU, GC, 29 aprile 2022, Khasanov e Rakhmanov c. Russia**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI CONVENZIONALI**

CEDU, art. 3

## **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

### **SENTENZE DELLA CORTE EDU**

C. EDU [GC], *F.G. c. Svezia*, 23 marzo 2016, n. 43611/11; C. EDU [GC], *J.K. e altri c. Svezia*, 23 agosto 2016, n. 59166/12; C. EDU, *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, 17 gennaio 2012, n. 8139/09; C. EDU, *NA. c. Regno Unito*, 17 luglio 2008, n. 25904/07; C. EDU [GC], *Maslov c. Austria*, 23 giugno 2008, n. 1638/03; C. EDU [GC], *Saadi c. Italia*, 22 febbraio 2008, n. 37201/06; C. EDU, *Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996.

### **SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, *Akritidis*, Rv. 283157; Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, *Balcan*, Rv. 279567; Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, *Resneli*, Rv. 268933; Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, *Diuligher*, Rv. 268109; Sez. 6, n. 32685 del 08/07/2010, *P.G.*, Rv. 248002.

## **ABSTRACT**

*La Grande Camera della Corte europea è stata chiamata a giudicare la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti previsto dall'art. 3 CEDU da parte della Federazione Russa, per avere accolto, quale Stato richiesto, una domanda di estradizione avanzata dal Kirghizistan, Paese di origine dei due ricorrenti, entrambi appartenenti alla minoranza etnica uzbeka e condannati in via definitiva per reati comuni dalle autorità dello Stato richiedente.*

*I ricorrenti avevano adito la Corte EDU lamentando di essere stati oggetto di persecuzione da parte del Governo kirghiso a seguito di una grave situazione di crisi politico-sociale verificatasi in quel Paese nel 2010, che aveva dato luogo a forti tensioni tra i diversi gruppi etnici.*

*La Corte ha preliminarmente ribadito che, al fine di compiere questo genere di verifica, è necessario svolgere un doppio grado di accertamento: alla preliminare considerazione della situazione generale del Paese deve infatti seguire un'analisi orientata a stabilire l'eventuale presenza di rischi rispetto ai singoli soggetti interessati.*

*Pur riconoscendo la natura di gruppo vulnerabile all'etnia uzbeka presente in Kirghizistan, la Corte EDU ha negato che la crisi verificatasi nello Stato richiedente avesse mai raggiunto livelli tali da ritenere ragionevolmente che vi si fosse determinato un reale rischio di comportamenti rilevanti ai sensi della richiamata norma convenzionale ed ha altresì precisato che l'onere della prova incombente sui ricorrenti, riguardo alla presenza di rischi individuali di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, ai quali sarebbero andati incontro in caso di accoglimento dell'estradizione, non era stato nel caso di specie assolto.*

## **IL CASO**

La Grande Camera della Corte EDU è stata chiamata a giudicare la contestata violazione dell'art. 3 CEDU da parte della Federazione Russa per avere accolto una domanda di estradizione verso il Kirghizistan, Paese di origine dei due ricorrenti (Khasanov e Rakhmanov), entrambi appartenenti alla minoranza etnica uzbeka, i quali lamentavano di essere stati oggetto di persecuzione da parte del Governo kirghiso a seguito della grave situazione di crisi politico-sociale verificatasi nel 2010, che aveva dato luogo a forti tensioni tra i diversi gruppi etnici.

Lo Stato richiedente ne aveva domandato l'estradizione in ragione della loro presenza sul territorio russo, dopo averli condannati in via definitiva, rispettivamente, per reati di appropriazione indebita aggravata e per reati di violenza legati a sommosse civili commesse in forma organizzata nel 2010.

Nelle loro decisioni le autorità dello Stato richiedente avevano posto in rilievo il fatto che la situazione generale dei diritti umani non precludeva in quanto tale l'estradizione e rimarcavano la circostanza che entrambi i condannati erano stati accusati di reati comuni non correlati a problematiche di natura etnica o politica.

Le richieste di estradizione, rispettivamente avanzate nel 2013 e nel 2014, erano corredate da una serie di garanzie, e in particolare da assicurazioni fornite dallo Stato richiedente: a) sul mancato ricorso a pratiche di tortura e a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; b) sull'esclusione di motivi politici o discriminatori a fondamento della richiesta; c) sulla possibilità di essere assistiti da un difensore; d) sulla facoltà della Federazione Russa di consentire ad un proprio diplomatico di far visita ai ricorrenti dopo il trasferimento.

In virtù di tali garanzie, il Governo russo accoglieva entrambe le richieste di estradizione.

I ricorrenti adivano in seguito la Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 3 CEDU sul rilievo che, in caso di estradizione in Kirghizistan, essi avrebbero affrontato un rischio reale di torture e persecuzioni etniche. Un'ulteriore ragione di doglianza si basava sul fatto che le assicurazioni dello Stato richiedente non erano affidabili.

#### **LE QUESTIONI.**

La Corte EDU ha preliminarmente ripercorso alcuni passaggi rilevanti delle sue precedenti decisioni, ponendo in rilievo che:

- a) nell'ambito delle procedure di estradizione, uno Stato contraente è obbligato non solo a prestare collaborazione, ma anche a rispettare la natura assoluta del divieto di tortura e di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU;
- b) l'allontanamento di uno straniero da parte di uno Stato contraente può dar luogo ad una violazione dell'art. 3, e quindi impegnarne la responsabilità ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, qualora sia stata dimostrata l'esistenza di fondati motivi per ritenere che la persona interessata si troverebbe di fronte ad un rischio reale di subire un trattamento contrario alla richiamata norma convenzionale nel Paese di destinazione;
- c) a fronte di tali circostanze, il divieto posto dall'art. 3 CEDU impone di non trasferire la persona in questione verso quel Paese (Corte EDU [GC], *Saadi c. Italia*, n. 37201/06, 22 febbraio 2008, §§ 124-25).

La Corte ha inoltre osservato che, ai fini della valutazione circa l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante, è irrilevante la base giuridica dell'allontanamento dallo Stato contraente, come pure il fatto che il rischio derivi da una situazione generale di violenza, da una caratteristica personale del ricorrente ovvero da una combinazione delle due ipotesi (v. Corte EDU [GC], *F.G. c. Svezia*, 23 marzo 2016, n. 43611/11, § 116).

Nei casi in cui l'interessato asserisca di essere **membro di un gruppo sistematicamente esposto a trattamenti inumani**, la tutela prevista dall'art. 3 CEDU scatta quando egli alleggi, ove necessario sulla base delle fonti disponibili, sia la ricorrenza di seri motivi per ritenere la configurabilità dei comportamenti in questione, sia la sua appartenenza al gruppo che ne viene fatto oggetto (v. *F.G. c. Svezia, cit.*, § 120).

Al riguardo, senza sovrapporsi alle competenze decisionali riservate alla cognizione degli Stati membri, l'esercizio del **potere di verifica attribuito alla Corte europea** si articola attraverso due distinti passaggi.

La **prima fase** della valutazione richiesta alla Corte consiste nello **stabilire se sia stata accertata**, in linea generale, **l'esistenza di un gruppo sistematicamente esposto a trattamenti inumani o degradanti**.

La **seconda fase** della valutazione consiste nello **stabilire l'appartenenza individuale dei ricorrenti al gruppo in questione**, senza dover dimostrare la presenza di ulteriori circostanze individuali o di particolari caratteristiche distintive (v. Corte EDU [GC], *J.K. e altri c. Svezia*, 23 agosto 2016, n. 59166/12, §§ 103-05).

Nell'ipotesi in cui, nonostante il fondato timore di persecuzione in relazione alla ricorrenza di determinate circostanze idonee ad aumentare la quota del rischio, non sia possibile stabilire che un gruppo risulti sistematicamente esposto ad atti di maltrattamento, grava sui ricorrenti l'obbligo di dimostrare l'esistenza di ulteriori, particolari, circostanze di fatto che li esporrebbero ad un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti. La mancata dimostrazione di tali circostanze individuali porterebbe la Corte ad escludere la configurabilità di qualsiasi violazione dell'art. 3 CEDU (v. Corte EDU, *A.S.N. e altri c. Paesi Bassi*, 25 febbraio 2020, n. 68377/17 e 530/18, in merito alla situazione dei sikh in Afghanistan; *A.S. c. Francia*, 19 aprile 2018, n. 46240/15, per quanto riguarda le persone legate al terrorismo in *Algeria* e *A. c. Svizzera*, 19 dicembre 2017, n. 60342/16, in relazione ai cristiani in Iran).

Qualora, invece, ricorrano fondati motivi per ritenere che l'interessato, ove espulso o estradato, corra un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento inumano o degradante, **la Corte è tenuta a verificare se le assicurazioni fornite nel caso concreto dallo Stato richiedente siano sufficienti a rimuovere la presenza di qualsiasi rischio reale ai sensi dell'art. 3 CEDU** (v. Corte EDU, *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, n. 8139/09, 17 gennaio 2012, § 192).

Le assicurazioni offerte dallo Stato richiedente, peraltro, non sono di per sé sufficienti a garantire un'adeguata protezione contro il rischio di maltrattamenti, essendovi l'obbligo di esaminare se le stesse forniscano, nella loro concreta applicazione, una garanzia sufficiente di protezione. Il peso da attribuire a tali assicurazioni dipende, in ogni caso, dall'esame delle circostanze prevalenti al momento della decisione, dovendosi ritenere adeguata la valutazione effettuata dalle autorità dello Stato contraente, qualora la stessa risulti sufficientemente supportata da informazioni desumibili da fonti affidabili ed obiettive (quali, ad esempio, quelle provenienti da altri Stati, ovvero da agenzie delle Nazioni Unite e da organizzazioni non governative) [v. Corte EDU, *NA. c. Regno Unito*, n. 25904/07, 17 luglio 2008, § 119].

## LA DECISIONE

La Corte si è soffermata anzitutto sull'analisi della **situazione generale in cui versa attualmente il Kirghizistan**, esaminando i **rapporti** di recente **elaborati dagli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani e dalle relative organizzazioni internazionali e regionali**, che hanno continuato a fare riferimento ad una serie di preoccupazioni manifestate per episodi di tortura e maltrattamenti, mancanza di indagini efficaci ed impunità, senza registrare, tuttavia, un peggioramento di quanto già in passato riscontrato in analoghi rapporti, ovvero la presenza di situazioni e condizioni tali da precludere qualsiasi possibilità di trasferimento nel Paese.

All'iniziale considerazione della situazione generale in cui versa il Paese richiedente la Corte di Strasburgo ha quindi fatto seguire il secondo passaggio della verifica, analizzando la **presenza dei rischi eventualmente riscontrabili rispetto alle posizioni dei singoli interessati**.

In tal senso, pur riconoscendo la natura di gruppo vulnerabile all'etnia uzbeka presente in Kirghizistan, la **Corte EDU ha escluso che la situazione di crisi verificatasi nel Paese richiedente abbia mai raggiunto livelli tali da indurre ragionevolmente a ritenere prospettabile un reale pericolo di trattamenti inumani o degradanti**.

Dai richiamati rapporti internazionali, in particolare, non emergevano indicazioni precise in tal senso: pur essendovi prove che mostravano un incremento dei rischi per l'etnia uzbeka all'indomani degli scontri etnici verificatisi nel giugno 2010, le più recenti segnalazioni non consentivano di individuare la presenza di rischi specifici al riguardo.

Esaminando, inoltre, le peculiarità del caso concreto, la Corte EDU ha rilevato come le criticità ed i rischi paventati dai due ricorrenti fossero stati presi in considerazione dallo Stato richiedente, che a tal proposito aveva fornito le dovute garanzie, mentre l'onere gravante sui ricorrenti di provare l'esistenza dei rischi individuali di sottoposizione a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, cui essi sarebbero andati incontro a seguito dell'extradizione, non era stato assolto (segnalando le criticità per ciascuna delle due posizioni processuali).

Di conseguenza, la Corte ha escluso la presenza di una violazione dell'art. 3 della Convenzione in caso di estradizione dalla Russia verso il Kirghizistan.

Analizzando più nel dettaglio la decisione, di particolare rilievo appare l'affermazione del principio secondo cui, ove il ricorrente non sia già stato espulso, il **momento rilevante per la valutazione deve essere quello dell'esame del caso da parte della Corte, "all'attualità"**(v.Corte EDU,*Chahal c. Regno Unito*, 15 novembre 1996, § 86; v. Corte EDU [GC],*Maslov c. Austria* n. 1638/03, 23 giugno 2008, §§87-95).

Si tratta di una **condizione di garanzia** che funge da **salvaguardia nei casi in cui sia trascorso un periodo di tempo significativo tra l'adozione della decisione finale interna e l'esame della denuncia del ricorrente ai sensi dell'art. 3 CEDU** da parte della Corte, sul presupposto che la situazione riscontrabile nello Stato di accoglienza potrebbe essersi in vario modo evoluta, sia in senso peggiorativo che migliorativo.

Nella decisione in esame la Corte ha sottolineato il fatto che negli anni precedenti, tra il 2012 e il 2016, aveva trattato nove casi riguardanti procedure di estradizione di cittadini di etnia uzbeka dalla Russia al Kirghizistan (Corte EDU, *Makhmudzhan Ergashev c. Russia*, n. 49747/11, 16 ottobre 2012; *Gayratbek Saliyev c. Russia*, n. 39093/13, 17 aprile 2014; *Kadirzhanov e Mamashev c. Russia*, n. 42351/13, 17 luglio 2014; *Mamadaliyev c. Russia*, n. 5614/13, 24 luglio 2014; *Khamrakulov c. Russia*, n. 68894/13, 16 aprile 2015; *Nabid Abdullayev c. Russia*, n. 8474/14, 15 ottobre 2015; *Turgunov c. Russia*, n. 15590/14, 22 ottobre 2015; *Tadzhibayev c. Russia*, n. 11916/15, 26 gennaio 2016).

Nelle richiamate pronunce, in particolare, la Corte aveva escluso che la situazione generale dei diritti umani, pur altamente problematica, fosse tale da impedire qualsiasi estradizione.

Nel valutare l'**attuale, effettiva esistenza di un rischio rilevante ai sensi dell'art. 3 CEDU**, la Corte ha conseguentemente affermato che, sebbene le fonti internazionali continuassero ad esprimere preoccupazione per l'insufficiente azione delle autorità kirghise nel prevenire il ricorso a pratiche di tortura ed altri atti di maltrattamento, il materiale informativo disponibile non supportava la conclusione che la situazione generale nel Paese fosse peggiorata rispetto alle precedenti valutazioni, con la logica conseguenza che doveva escludersi la ricorrenza di condizioni preclusive alla possibilità di qualsiasi trasferimento nel Kirghizistan, ovvero di un divieto totale di estradizioni verso quel Paese.

In particolare, la Corte ha rilevato l'assenza di segnalazioni specifiche in relazione a pratiche di tortura legate alla provenienza etnica degli uzbeki ed ha ritenuto di escludere la sussistenza di idonee basi fattuali per giungere alla conclusione che gli uzbeki costituissero un gruppo ancora sistematicamente esposto ad atti di maltrattamento.

#### **OSSERVAZIONI FINALI SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

La giurisprudenza di legittimità si è da tempo confrontata con le questioni poste dalla decisione in commento, delineando un quadro di principi sostanzialmente in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo.

Si è, infatti, affermato che, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d'appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109).

Al riguardo, in particolare, si è precisato che la Corte d'appello può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative - quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch" -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza *Saadi c. Italia* del 28 febbraio 2008 (Sez. 6, n. 32685 del 08/07/2010, P.G., Rv. 248002; Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268933).

Inoltre, costituisce un onere della Corte di Appello, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, richiedere, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567).

Parimenti rilevante, infine, deve ritenersi l'affermazione del principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del pericolo di trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., **l'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, anche in mancanza di allegazioni difensive, è tenuta a verificare, in base ad elementi oggettivi ed aggiornati, l'affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente circa il rispetto degli standard convenzionali relativi al trattamento dei detenuti durante l'intero percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari** (Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, Akritidis, Rv. 283157, in relazione ad una fattispecie, di estradizione verso la Federazione russa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, pur avendo

acquisito informazioni complementari, non aveva esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente relativamente a recenti decisioni di condanna emesse dalla Corte EDU per violazioni in tema di pratiche di ammanettamento sistematico e prolungato verificatesi nel territorio di ubicazione dell'istituto penitenziario di destinazione, né quella relativa ad una dettagliata e recente inchiesta giornalistica sull'esistenza di pratiche di tortura ed atti di violenza in numerosi istituti di pena russi, né, infine, gli esiti di una visita ispettiva effettuata in centri penitenziari russi dal Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa).